

numero			Bellinzona
7120	sb	8	18 dicembre 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la modifica del Codice civile svizzero (documentazione dello stato civile e registro fondiario)

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la lettera del 24 settembre 2012 del Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Modifica concernente gli atti dello stato civile

Prendiamo preliminarmente atto che le modifiche proposte conseguono ad una lunga procedura maturata tra la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CAS) ed i competenti organi del DFGP. Al riguardo merita di essere evidenziata l'Assemblea generale straordinaria della CAS tenutasi a Stans il 13 novembre 2009 nel corso della quale la maggioranza dei Cantoni, tra cui il nostro (17 favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto) ha scelto di adottare, quale futura organizzazione per la gestione del registro informatizzato dello stato civile, la soluzione federale, che attribuisce esclusivamente alla Confederazione tale gestione e il suo ulteriore sviluppo; ciò in contrapposizione ad una variante completamente cantonale (con la creazione di una sorta di società anonima pubblica) o al mantenimento della situazione prevista dall'attuale articolo 45a del Codice civile svizzero, il quale stabilisce tra l'altro che la Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale, rispettivamente che la banca dati è finanziata dai Cantoni.

L'accordo della maggioranza dei Cantoni per il passaggio ad una soluzione completamente federale è stato comunque vincolato al rispetto di 5 condizioni, in particolare:

1. ai Cantoni va garantito in modo vincolante il diritto di partecipare alle scelte per lo sviluppo di Infostar;
2. i costi, dopo trattative e lasciando aperte le scelte sul modello di finanziamento, devono attenersi ai limiti odierni;
3. va garantita la trasparenza dei costi, ovvero deve sempre essere possibile accertare quando e per cosa i mezzi dei Cantoni sono stati utilizzati;
4. il supporto a favore dei Cantoni dev'essere garantito e fissato in modo vincolante;
5. l'alta vigilanza e la gestione corrente di Infostar sono organizzativamente da separare.

Ribadito il sostegno del Cantone Ticino all'adozione della soluzione federale – l'importanza che il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) ha acquisito e viepiù sta assumendo nell'ambito dell'armonizzazione dei registri in modo particolare e nell'amministrazione pubblica più in generale, sottolinea la necessità della sua strutturazione a livello federale – non soddisfa la soluzione proposta per il finanziamento, che non rispetta le condizioni 2 e 3 votate dalla maggioranza dei Cantoni in occasione della già citata assemblea di Stans.

In particolare non sono rispettati né il limite di costi di gestione attuale, né il principio della trasparenza; rileviamo che lo stesso rapporto di accompagnamento all'avamprogetto riconosce che i tre milioni di franchi all'anno chiesti quale partecipazione dei Cantoni rappresentano un importo forfettario e che i costi effettivi per la Confederazione potranno risultare superiori o inferiori.

Siccome lo stato civile è disciplinato dal diritto federale e ogni modifica legislativa comporta un conseguente adeguamento del programma di gestione della banca dati, appare quindi corretto che le spese per l'aggiornamento e per le nuove versioni del sistema siano completamente assunte dalla Confederazione, analogamente a quanto è ad esempio avvenuto in occasione dell'introduzione in Infostar del numero AVS.

Aggiornamenti o ampliamenti del sistema generati da esigenze dei Cantoni sono invece da porre a carico dei Cantoni stessi.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la formulazione degli art. 45a cpv. 2 e 6a cpv. 1 titolo finale deve essere rivista nel seguente modo:

Art. 45a cpv. 2

I Cantoni partecipano ai costi per la gestione del registro informatizzato dello stato civile e finanziano le modifiche del registro chieste dai Cantoni medesimi. La Confederazione copre i costi di sviluppo per gli aggiornamenti e le nuove versioni del registro cagionati da modifiche del diritto o esigenze federali.

Art. 6a cpv. 1 titolo finale

I Cantoni versano alla Confederazione, per la gestione del registro informatizzato dello stato civile secondo i principi dell'articolo 45a capoverso 2, l'importo forfettario annuo di 1,25 milioni di franchi. Tale importo è adeguato annualmente al rincaro a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione ed è ripartito, così come il finanziamento delle modifiche del registro chieste dai Cantoni, in base al numero degli abitanti.

Art. 6a cpv. 2 titolo finale

Stralcio.

Indipendentemente dall'importante tema finanziario, altre disposizioni sono state oggetto, da parte nostra, di attento esame. Qui di seguito le nostre proposte.

Art. 43a cpv. 4 cifra 5

Ne proponiamo lo stralcio.

Infatti il proposto accesso ad Infostar per le autorità competenti per la gestione dei registri cantonali e comunali degli abitanti non è necessario, ritenuto d'un canto che tali autorità sono già ora destinatarie dirette (ed in modo informatico sempre più automatizzato) di comunicazioni di eventi di stato civile concernenti cittadini domiciliati e dispongono pertanto già in forma ufficiale dei dati inseriti nei registri armonizzati. D'altro canto, un accesso esteso in così grande misura ad una banca dati contenente dati particolarmente sensibili imporrebbe misure per la selezione dei diritti d'accesso onerosi e complessi oppure, se questi sistemi non fossero attuati, si creerebbe un potenziale accesso pressoché incontrollato ad informazioni sensibili non strettamente utili e necessarie, nella forma proposta, all'adempimento dei compiti legali degli uffici degli abitanti. Ciò vanificherebbe in gran parte gli sforzi profusi per l'innalzamento del grado di professionalità e conseguentemente di rispetto della protezione dei dati degli ufficiali dello stato civile.

Articoli 46 e 47

Seppur non oggetto della procedura di consultazione, gli articoli 46 e 47 CC meritano da parte dell'Autorità federale un puntuale approfondimento.

Infatti il trasferimento della competenza gestionale del registro informatizzato di stato civile alla Confederazione e la possibilità di consultare mediante procedura di richiamo la banca dati, impone di adeguare coerentemente le disposizioni sulla responsabilità e sulle misure disciplinari.

Per il resto, siccome da noi condivise, rinviando alle dettagliate considerazioni/osservazioni inviatevi dalla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, in modo particolare in merito agli articoli 39 capoverso 1 e 45a capoverso 1.

Modifica concernente il registro fondiario

Art. 949b e art. 949c

Il Consiglio di Stato non condivide l'introduzione del numero d'assicurato nel registro fondiario e propone pertanto di stralciare gli articoli 949b e 949c del codice civile. Tale identificatore non ha nessuna rilevanza per la tenuta del registro fondiario e non porta a nessun miglioramento della qualità dei dati nel registro. Abbiamo inoltre dei dubbi sull'ammissibilità dell'uso del numero d'assicurato AVS, che è stato istituito per altri scopi, nell'ambito del registro fondiario. Oltre a tali ragioni di principio, vi sono anche questioni pratiche che possono comportare difficoltà nell'uso del numero d'assicurato: per esempio, alle persone all'estero non è assegnato sistematicamente un tale numero.

Infine, i programmi informatici per la tenuta del registro fondiario dovrebbero essere adeguati, con costi per i Cantoni. Essendo il numero d'assicurato irrilevante per la tenuta del registro fondiario, tali costi, anche se non importanti, sono superflui.

Infine, non è possibile completare i dati che già figurano nel registro con il numero d'assicurato AVS senza un impiego elevato e sproporzionato di risorse. Le disposizioni si dovrebbero pertanto applicare solo alle nuove iscrizioni.

Art. 949d

Il Consiglio di Stato non è contrario alla nuova disposizione. Essa dovrebbe però essere precisata meglio per definire in modo rigoroso l'estensione della delega alle organizzazioni di diritto privato.

Ringraziando per averci dato l'opportunità di esprimerci, vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, i sensi della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Delegato per i rapporti confederali;
- Dipartimento delle istituzioni;
- Divisione degli interni;
- Divisione della giustizia;
- Sezione della popolazione;
- Ufficio dello stato civile;
- Centro dei sistemi informativi;
- Incaricato cantonale della protezione dei dati;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.